



DIREZIONE ISTRUZIONE
SERVIZIO INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE, LUDICHE E FORMATIVE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO
PER SERVIZIO NCC TRASPORTO MINORI UTENTI CENTRI ESTIVI
COMUNALI E LORO ACCOMPAGNATORI - ANNI 2023-2026**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 – ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	2
ART. 4 – DURATA.....	3
ART. 5– VALORE DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
ART. 6 – CONTRATTI ATTUATIVI.....	4
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	4
ART. 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	9
ART. 10 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 11 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	9
ART. 12 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	10
ART. 13 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO.....	10
ART. 14 – CONTROLLI SUL SERVIZIO.....	11
ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO.....	11
ART. 18 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	13
ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA.....	13
ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	14
ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	14
ART. 22 - NORME FINALI.....	14

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato d'appalto, nella forma dell'accordo quadro, ha per oggetto il servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) per il trasporto dei minori utenti dei Centri Estivi comunali (di seguito denominato CE) e loro accompagnatori, che si svolge nei mesi estivi, così come descritto nell'art. 2 del presente capitolato, secondo gli itinerari di viaggio individuati dai soggetti gestori dei CE.

I veicoli utilizzati per il suddetto servizio sono conformi ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021, fatte salve le esclusioni di cui alla lettera E. dello stesso decreto.

La gara si compone di numero sei lotti.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio NCC viene svolto nei mesi di giugno, luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, nel periodo compreso, di norma, dalla seconda metà di giugno alla prima metà di agosto, per numero 4 (quattro) turni di due settimane ciascuno. I bus sono messi a disposizione per l'intera giornata, dalle ore 7:30 alle ore 17:30 e potranno essere utilizzati anche per la raccolta dei minori iscritti, in prima mattinata, presso punti prestabiliti, con destinazione la sede del centro estivo. La capienza minima dei mezzi è di n° 50 posti e l'itinerario, di norma, potrà coprire una distanza, andata e ritorno, fino a 150 km.

Prima dell'inizio di ciascun turno, di norma entro il giovedì della settimana antecedente, l'Amministrazione Comunale (di seguito denominata AC) comunica all'appaltatore il programma giornaliero bisettimanale in cui verranno indicati: gli itinerari, le località, il numero degli utenti, il kilometraggio giornaliero, l'orario e la quantità definitiva dei bus. E' richiesta la disponibilità contemporanea al giorno di un numero di mezzi adeguato alle previsioni del prospetto indicativo annuale di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

Saranno stipulati n. 6 accordi quadro, corrispondenti ai seguenti lotti:

Lotto 1-Quartiere 1

Lotto 2-Quartiere 2

Lotto 3-Quartiere 3

Lotto 4-Quartiere 4

Lotto 5-Quartiere 5

Lotto 6-Bus con pedana per utenti con disabilità

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato Codice), l'accordo quadro verrà concluso con due operatori economici per ciascun lotto che risulteranno nelle prime due posizioni nella graduatoria di merito formulata sulla base del prezzo più basso. Il servizio di trasporto NCC verrà affidato, mediante singoli contratti attuativi, direttamente al primo operatore economico (primo classificato in graduatoria). Qualora l'operatore economico, primo classificato, non fosse in grado di fornire, in tutto o in parte, il servizio di NCC, L'AC potrà

affidare il servizio, in tutto o in parte, al secondo operatore economico, mediante la stipula di contratti attuativi in base ai prezzi offerti in sede di gara. Le suddette modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi vengono applicate anche nei successivi anni di durata degli accordi quadro. Data l'impossibilità di prevedere esattamente a priori il numero di iscritti ai centri estivi e quindi la disponibilità di bus necessaria, si riporta, nell'Allegato 1, a **titolo meramente esemplificativo**, un prospetto annuale, in cui, per ciascun Quartiere, viene indicata la previsione del numero di bus necessari per ogni turno bisettimanale. Tale prospetto ha valore indicativo di riferimento e le quantità relative a ciascun turno bisettimanale potranno essere aumentate o diminuite nel limite di spesa complessivo del lotto definito dall'accordo quadro, ad insindacabile giudizio dalla AC, in base al numero di minori utenti effettivamente iscritti ai Centri Estivi, e può subire modifiche anche in considerazione delle condizioni atmosferiche.

ART. 4 – DURATA

L'accordo quadro ha durata massima di quattro anni, con decorrenza dalla stipula del contratto quadro, o dalla precedente data di esecuzione anticipata, e si riferisce al servizio che si svolge nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno del quadriennio 2023-2026.

L'appaltatore con la sottoscrizione dell'accordo quadro si obbliga ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente capitolato, entro il limite massimo dell'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo quadro.

Le singole prestazioni individuate dall'AC saranno disciplinate con specifici contratti attuativi, che di norma, per ciascun anno, avranno durata da giugno ad agosto.

E' facoltà della AC procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipula formale del contratto di accordo quadro.

ART. 5– VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore presunto massimo dei n. 6 accordi quadro, comprensivo di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e comprensivo di eventuali pedaggi autostradali, al netto dell'IVA, per i 38 mesi è riportato nella tabella sottostante:

IMPORTI A BASE D'ASTA

Lotto	Importo netto IVA stimato per gli anni 2023-2024- 2025 -2026
1 - Quartiere 1	€ 95.800,00
2 - Quartiere 2	€ 104.200,00
3 - Quartiere 3	€ 53.800,00
4 - Quartiere 4	€104.200,00
5 - Quartiere 5	€174.800,00
6 - Bus utenti con disabilità	€ 27.200,00
Totale	€ 560.000,00

Con la stipula dell'accordo quadro con due operatori economici, per ciascun accordo quadro, l'AC può affidare le prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato del singolo accordo quadro, ma non garantisce l'affidamento del servizio per l'intero importo massimo stimato, in quanto si

riserva di valutare, per ciascuna annualità, le necessità contingenti in base al numero di iscrizioni effettive, al numero delle uscite programmate dai gestori, alle condizioni metereologiche e alle disponibilità economico-finanziarie.

Qualora nel periodo di durata dell'accordo quadro di cui al precedente art. 4 non sia commissionato alcun servizio all'Appaltatore, ovvero sia commissionato solo parte di esso, lo stesso non avrà diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione, così come se non venisse esaurito l'importo di cui al presente articolo.

L'importo complessivo presunto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, è di € **560.00,00** al netto dell'IVA.

ART. 6 – CONTRATTI ATTUATIVI

Entro il termine di scadenza dell'accordo quadro l'AC potrà richiedere la sottoscrizione di contratti attuativi nei limiti del valore economico previsto dall'accordo quadro, alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente capitolato. Annualmente, da giugno ad agosto, il servizio di trasporto NCC verrà affidato direttamente al primo operatore economico (primo classificato in graduatoria). Qualora l'operatore economico, primo classificato, non fosse in grado di fornire il servizio di NCC, tale servizio verrà affidato al secondo operatore economico mediante la stipula di contratti attuativi in base ai prezzi offerti in sede di gara. Le suddette modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi vengono applicate anche nei successivi anni di durata degli accordi quadro.

I contratti attuativi saranno stipulati prima dell'inizio del servizio NCC e conterranno informazioni di dettaglio riguardanti l'annualità cui si riferiscono, come di seguito specificato:

Lotto Quartiere anno....		
Specifiche	MIN 50 posti - 150 km	
Periodo	19/6-30/6	n°.....
	3/7-14/7	n°.....
	17/7-28/7	n°.....
	31/7 - 11/8	n°.....
Totale bus		n°.....
Costo unitario		
Costo totale		

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione del servizio NCC per il trasporto dei minori utenti dei CE e dei loro accompagnatori, con propria organizzazione e con tutti i mezzi necessari nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti.

Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di circolazione, sicurezza stradale e autotrasporto delle persone.

L'Ufficio Attività Educative dei Quartieri, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio, con specifico riferimento ai seguenti obblighi:

A) Automezzi per trasporto NCC

Gli automezzi adibiti dall'appaltatore al noleggio con conducente (NCC) per il trasporto dei minori dei centri estivi comunali e dei loro accompagnatori, sono omologati per il trasporto di un numero di passeggeri non inferiore a 50, oltre al conducente, che durante il viaggio stanno esclusivamente seduti. L'appaltatore è tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada in base all'uso e all'omologazione del veicolo adibito al servizio.

I suddetti veicoli sono conformi alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021, fatte salve le esclusioni di cui alla lettera E. dello stesso decreto; tali specifiche tecniche sono dimostrabili con i mezzi di prova previsti da detto Decreto.

In particolare, i grassi e gli oli lubrificanti utilizzati per il trasporto NCC devono essere costituiti da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata, conformi alle specifiche tecniche di riferimento contenute nei suddetti criteri ambientali minimi o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024 (lettera H. del D.M. 17 giugno 2021).

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione del contratto attuativo, deve dimostrare di avere la disponibilità di un deposito per gli automezzi situato entro 50 Km dai confini del territorio del Comune di Firenze.

Ogni automezzo dovrà inoltre:

- essere dotato di un sistema di comunicazione per l'autista di tipo vivavoce o tecnologie similari (che comunque non richieda l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo) per comunicare con gli Uffici Comunali, con la sede dell'appaltatore e per eventuali emergenze;
- avere a bordo un estintore a schiuma, di tipologia adeguata al mezzo e al tipo di servizio, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento per il periodo estivo.

B) Personale impiegato

I conducenti dovranno essere in possesso della patente di guida e delle eventuali ulteriori abilitazioni previste dall'art. 116 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.). Il conducente deve obbligatoriamente essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e quelle dell'appaltatore.

In particolare, il conducente dovrà:

- espletare il servizio con diligenza adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio del bus);
 - tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti;
 - depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di ritrovamento;
 - essere dotato di telefono cellulare con dispositivo di viva voce (o auricolare) al fine di garantire la tempestiva comunicazione con gli uffici preposti; il numero del cellulare dovrà essere fornito alla AC;
- E' vietato al conducente durante lo svolgimento del servizio:
- fumare a bordo del mezzo;
 - assumere bevande alcoliche;

- esprimersi con modi e gesti diseducativi o comunque non adeguati al contesto caratterizzato dalla presenza di minori;
- far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso o non autorizzate dagli uffici competenti;
- far salire persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- raccogliere e far scendere gli utenti in punti diversi da quelli prestabiliti;
- dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza, l'AC o terzi.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze nella sezione Amministrazione Trasparente <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

C) Obblighi datoriali

L'appaltatore inquadra contrattualmente tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, e applica integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.

L'AC si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi, nonché di richiedere al datore di lavoro buste paga, contratti di lavoro e tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente capitolato.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) l'AC, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di gravi e ripetute violazioni di uno o più dei suddetti obblighi, l'AC si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere, destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

D) Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'appaltatore ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, adotta tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore è responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'AC, rispondendo direttamente di ogni e qualsiasi infrazione alla normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare si impegna:

- a) ad assolvere agli adempimenti previsti dal D. D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa ivi comprese le comunicazioni, previste dal

- decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e della individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
- b) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
 - c) a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato, anche in considerazione dei protocolli sanitari vigenti, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
 - d) a organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
 - e) comunicare i nominativi responsabili della sicurezza;
 - f) a far rispettare il divieto di fumo in tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
 - g) a segnalare immediatamente all'AC tutte le situazioni ritenute che possono ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;
 - h) a provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana dei mezzi;
 - i) a dotare i mezzi destinati al trasporto disabili di cinture di sicurezza omologate per disabili e relativo gradino laterale meccanico o elettrico.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti e loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento del servizio NCC.

L'appaltatore dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato con indicazione del relativo CIG. L'appaltatore risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, mantenendo sollevata ed indenne l'AC da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti. L'appaltatore è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, l'appaltatore deve essere in possesso di polizza assicurativa RCA con un massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamiloni/00) per

danni a persone ed € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei terzi trasportati. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. L'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa.

L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli dell'appaltatore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo dell'appaltatore in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- polizza RCT corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose;
- polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimito di 1.000.000 (unmilione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è dato dal numero degli iscritti annuali ai CE e dei loro accompagnatori.

Le copie digitali/conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni devono essere consegnate all'AC prima dell'inizio del servizio. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo del singolo contratto attuativo. E' a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, che non risultano risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scope rti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità incombenti su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto dalle suddette coperture assicurative.

L'appaltatore dovrà tenere indenne l'AC dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'AC fornisce all'appaltatore il programma giornaliero bisettimanale dettagliato dei servizi, compreso il numero degli utenti dei CE e loro accompagnatori, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

L'AC - Ufficio Attività Educative - può variare, anche in corso d'opera, il numero dei bus necessari per ogni turno per mancanza di utenza o per situazioni imprevedibili, come le condizioni metereologiche avverse. In tal caso, i servizi già programmati potranno essere disdetti fino al giorno precedente.

ART. 10 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento dell'affidamento del servizio. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati saranno trattati e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il Sub-Titolare del trattamento è il Responsabile della P.O. Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour n.1, 50129 Firenze – e-mail: rpdprivacy@comune.fi.it).

ART. 11 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

Al fine del pagamento, l'AC provvederà al riscontro sulla regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa alle condizioni indicate nel presente Capitolato; **si procederà alla**

liquidazione del corrispettivo dovuto soltanto per i mezzi effettivamente utilizzati. La fattura non dovrà superare l'importo impegnato. Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

L'AC si riserva la facoltà di richiedere, qualora se ne ravvisi la necessità, modifiche alle quantità previste nel prospetto annuale A che potranno essere aumentate o diminuite in base al numero di utenti effettivi iscritti al servizio dei centri estivi entro il limite massimo dell'Accordo Quadro, senza che l'appaltatore possa in alcun modo rivalersi nei confronti della stessa AC.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche intestate a Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative in formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.

Sulla fattura dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili: CIG, numero di impegno, numero e data (espressa in GG/MM/AA) del provvedimento di affidamento, il riferimento normativo di applicazione IVA. La fattura dovrà inoltre riportare la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter del Dpr n. 633/1972 indicando una descrizione sommaria di ciascun servizio giornaliero, comprensiva di destinazione e kilometraggio.

La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa. Dopo le verifiche d'uso, la fattura è trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge dalla data di ricevimento della stessa; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui all'art. 12 del presente capitolato.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del singolo contratto attuativo relativo al presente appalto.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/2010.

ART. 13 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per quanto qui non previsto si applicano le previsioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 14 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

È facoltà dell'AC effettuare controlli, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per verificare la rispondenza del servizio di trasporto NCC offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Giulia Casanovi Direzione Istruzione - via Nicolodi, 2 Firenze.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del Codice, l'AC avrà la facoltà di risolvere l'accordo quadro e/o i singoli contratti attuativi, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, oltre che in caso di grave e reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. subappalto non autorizzato;
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'AC volte ad assicurare la regolarità e qualità del servizio di trasporto NCC, l'igiene dei veicoli, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- c. cessione del contratto;
- d. violazione delle norme di sicurezza;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'AC;
- g. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- h. interruzione non motivata del servizio;
- i. dichiarazioni mendaci;
- j. violazione dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10.10.2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze.

In caso di risoluzione di uno solo dei contratti attuativi, l'AC si riserva di risolvere l'accordo quadro. La risoluzione dell'accordo quadro determina la risoluzione dei singoli contratti attuativi dalla data di risoluzione dell'accordo quadro.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'AC ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'AC rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non

esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'AC può interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro e/o dei contratti attuativi, l'AC procede ad incamerare le cauzioni di cui all'art. 103 del Codice dei contratti attuativi in essere e ad effettuare la conseguente segnalazione all'ANAC.

L'AC si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'AC, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii. si riserva di recedere qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'AC, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all'art. 110 del Codice.

La risoluzione e il recesso vengono disposti con provvedimento dell'organo competente da notificare all'appaltatore.

Rimane comunque salva l'ipotesi del c.d. "scorrimento a cascata", ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del Codice, in caso di impossibilità o rinuncia dell'operatore economico primo classificato. In tal caso la stazione appaltante potrà stipulare il contratto attuativo, in tutto o in parte, con il secondo operatore economico in graduatoria, sulla base del prezzo offerto dal medesimo in sede di gara.

ART. 16– PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AC a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, del capitolato, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- € 150,00 nel caso di ritardi nello svolgimento del servizio imputabili all'appaltatore, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 15 minuti e fino a 30 minuti (corsa di andata o corsa di ritorno);
- € 250,00 nel caso di ritardi nello svolgimento del servizio imputabili all'appaltatore, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 30 minuti (corsa di andata o corsa di ritorno);
- € 500,00 per la mancata effettuazione del servizio richiesto (mancata esecuzione di una corsa giornaliera o corsa di andata o corsa di ritorno) ;
- € 250,00 per violazione di norme comportamentali contenute all'art. 7 del presente Capitolato;
- € 500,00 per la mancata sostituzione del personale nel caso in cui il conduttore del veicolo non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato; in tal caso l'AC ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell'inadempienza che dovrà avvenire entro le 24 ore;

- € 150,00 in caso di scarsa o mancata pulizia degli automezzi, carrozzeria ed interni
- € 1.000,00 qualora l'appaltatore utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza all'appaltatore, da comunicarsi via PEC, assegnando un congruo termine per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Il Dirigente, anche sulla base delle informazioni fornite dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'AC e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'appaltatore di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 15, l'AC ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore, con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 17 - REVISIONE DEL PREZZO

Su richiesta dell'aggiudicatario, il prezzo unitario potrà essere rivalutato annualmente, all'inizio dei Centri Estivi, nella misura del 30% della variazione percentuale dell'indice FOI, con riferimento al mese di aprile dell'anno precedente: $[(\text{aprile anno } t+1) - (\text{aprile anno } t)] / (\text{aprile anno } t)$.

ART. 18 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice, l'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato in misura pari al 20 per cento del valore del contratto attuativo. Tale somma è corrisposta a favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. In nessun caso è ammessa la rateizzazione dell'anticipazione e non si applica l'articolo 159, comma 4-bis, del Codice. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, firmata digitalmente dal soggetto che rappresenta legalmente il garante, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è costituita ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'appaltatore decade dall'anticipazione ed è obbligato alla restituzione se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio di trasporto NCC e per la sottoscrizione del contratto quadro, l'appaltatore deve costituire una garanzia del 10%, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del Codice sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità e le eventuali riduzioni di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Codice.

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica annuale della regolare esecuzione dei servizi, mediante emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio.

ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto quadro. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento dei Contratti del Comune di Firenze, in forma pubblica amministrativa. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005. Tutte le spese imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione, nei termini assegnati della cauzione definitiva. La mancata presentazione della cauzione definitiva e/o il mancato pagamento delle predette spese inerenti alla stipula del contratto determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e l'eventuale facoltà per l'AC di procedere allo scorrimento della graduatoria per una nuova aggiudicazione e fatta salva la facoltà dell'AC di porre a carico della ditta decaduta tutte le ulteriori spese che dovrà sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Come previsto nel Bando, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 22 - NORME FINALI

Per quanto non specificato nel presente capitolato d'appalto, si fa riferimento espresso a quanto previsto negli atti di gara, alle norme speciali in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Il presente Capitolato si compone di n° 22 articoli.